

Estratto OPCi sul proscioglimento anticipato

Ordinanza sulla protezione civile (OPCi)
del 5 dicembre 2003 (Stato 1° febbraio 2015)

Art. 2 Proscioglimento anticipato (art. 20 LPPC)

1. Su richiesta di un'organizzazione partner e fatto salvo il capoverso 3, possono essere prosciolti anzitempo dall'obbligo di prestare servizio nella protezione civile:
 - a. i membri professionisti delle organizzazioni partner;
 - b. altri membri delle organizzazioni partner indispensabili per gli interventi in caso di catastrofe ed altre situazioni d'emergenza.
2. L'organizzazione partner deve inoltrare la domanda di proscioglimento anticipato all'ente cantonale responsabile della protezione civile. Alla domanda è allegato il consenso del militare. L'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) stabilisce i presupposti per un proscioglimento anticipato e determina quali gruppi professionali comprendono le organizzazioni partner.¹
3. Chi non serve più alle organizzazioni partner viene nuovamente incorporato nella protezione civile.